

**ACCORDO INTEGRATIVO ASSUNZIONE  
PERSONALE INSEGNANTE  
A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020**

Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data 18 giugno 2019 il seguente Accordo.

F.L.C. CGIL

Sig.ra Biancalbina Francesconi



CISL – Scuola


Sig.ra Stefania Galli



UIL Coordinamento Scuola Infanzia


Sig.ra Silvia Bertola

Sig.ra Tamara Tonini



Per la Federazione Provinciale Scuole Materne

Dott. Giovanni Benedetti



Copia di tale Accordo verrà inoltrata all'Unità di Missione Semplice Scuola e Servizi Infanzia della Provincia Autonoma di Trento a cura della FPSM.

Premesso che:

- in data 30 gennaio 2018 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne l' "Accordo sui criteri e sulle modalità per la formazione degli elenchi del personale insegnante" che rinvia a successivo "Accordo" la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo degli elenchi del personale insegnante valevoli per il triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
- in data 8 maggio 2018 è stato sottoscritto tra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne l' "Accordo integrativo sui criteri e sulle modalità di utilizzo degli elenchi per l'assunzione del personale insegnante – Anni scolastici 2018/2021" che disciplina i criteri e le modalità per l'accesso al lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale insegnante delle scuole equiparate dell'infanzia;
- l'Amministrazione provinciale con deliberazione giunta n. 897 di data 14 giugno 2019 ha adottato il Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020.

Tutto ciò premesso, le Parti

#### CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il seguente Accordo integrativo dell' "Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014"

#### **Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sezione**

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante, su posti a tempo pieno, le parti concordano di modificare il *Par. VII "Assunzioni a tempo indeterminato"* dell' *Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il quarto paragrafo con il seguente:

"La non accettazione del contratto a tempo indeterminato pari a 25 ore sett.li all'atto della convocazione comporta l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato offerti dall'Associazione, Ente o Azienda che ha effettuato la convocazione, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento.

La non presenza in sede di convocazione equivale a "non accettazione del contratto" e pertanto seguirà le stesse penalizzazioni/norme sopra descritte.

Il quinto paragrafo viene sostituito dal seguente:

La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione definitiva ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda del richiedente dagli elenchi a tempo indeterminato, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento. Comporta altresì la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato ad opera della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda per la durata della graduatoria e comunque per un massimo di tre anni.



L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate comporta il deperimento, ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda, dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo indeterminato e determinato (sia per i posti di sezione, sia per i posti di sezione a competenza linguistica, sia per i posti di insegnante supplementare)".

Le convocazioni del personale insegnante saranno effettuate tramite la sola pubblicazione dei nominativi interessati sul sito web dei rispettivi soggetti chiamanti (Federazione Provinciale Scuole Materne e/o altro Ente, Associazione o Azienda).

### **Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sezione a competenza linguistica**

Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante su posti di sezione a tempo pieno a competenza linguistica, nel rispetto della scelta effettuata dalla singola scuola, distinti per lingua tedesca e inglese, le parti concordano di modificare il *Par. VII "Assunzioni a tempo indeterminato"* dell'*Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il quarto paragrafo con il seguente:

"La non accettazione del contratto a tempo indeterminato pari a 25 ore sett.li all'atto della convocazione comporta l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato, solamente su posti di sezione a competenza linguistica, offerti dall'Associazione, Ente o Azienda che ha effettuato la convocazione, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento.

La non presenza in sede di convocazione equivale a "non accettazione del contratto" e pertanto seguirà le stesse penalizzazioni/norme sopra descritte.

Il quinto paragrafo viene sostituito dal seguente:

La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione definitiva ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda del richiedente da tutti gli elenchi a tempo indeterminato, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento. Comporta altresì la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato ad opera della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda per la durata della graduatoria e comunque per un massimo di tre anni.

L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate comporta il deperimento, ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda, dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato (sia per i posti di sezione, sia per i posti di sezione a competenza linguistica, sia per i posti di insegnante supplementare)".

Le convocazioni del personale insegnante saranno effettuate tramite la sola pubblicazione dei nominativi interessati sul sito web dei rispettivi soggetti chiamanti (Federazione Provinciale Scuole Materne e/o altro Ente, Associazione o Azienda).

Il personale insegnante assunto su posto di sezione con competenza linguistica deve assicurare l'accostamento alla lingua straniera finché permane il posto di sezione a competenza linguistica. Tale personale potrà presentare domanda di spostamento volontario non prima di aver prestato servizio per almeno 3 anni scolastici nella stessa Scuola. L'accostamento dovrà essere garantito per un minimo di 6 anni.



## **Assunzioni a tempo indeterminato su posto di insegnante supplementare**

Per le assunzioni a tempo indeterminato su posti di insegnante supplementare in possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento di cui alla L.P. 27/1993, le parti concordano di modificare il *Par. VII "Assunzioni a tempo indeterminato"* dell'*Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il quarto paragrafo con il seguente:

"La non accettazione del contratto a tempo indeterminato pari a 25 ore sett.li all'atto della convocazione comporta l'impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato, solamente su posti di insegnante supplementare, offerti dall'Associazione, Ente o Azienda che ha effettuato la convocazione, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento.

La non presenza in sede di convocazione equivale a "non accettazione del contratto" e pertanto seguirà le stesse penalizzazioni/norme sopra descritte.

Il quinto paragrafo viene sostituito dal seguente:

La rinuncia successiva all'accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione definitiva ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda del richiedente da tutti gli elenchi a tempo indeterminato, salvo il superamento di successivo concorso di idoneità indetto dalla Provincia Autonoma di Trento. Comporta altresì la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato ad opera della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda per la durata della graduatoria e comunque per un massimo di tre anni.

L'assunzione come insegnante a tempo indeterminato nelle Scuole equiparate comporta il depennamento, ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda, dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell'infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato (sia per i posti di sezione, sia per i posti di sezione a competenza linguistica, sia per i posti di insegnante supplementare)".

Le convocazioni del personale insegnante saranno effettuate tramite la sola pubblicazione dei nominativi interessati sul sito web dei rispettivi soggetti chiamanti (Federazione Provinciale Scuole Materne e/o altro Ente, Associazione o Azienda).

Gli esiti delle assegnazioni dei contratti a tempo indeterminato saranno pubblicati sui rispettivi siti web della Federazione Provinciale Scuole Materne e di altro Ente, Associazione o Azienda.

## **Assunzioni a tempo determinato tramite "Sistema di chiamata unica"**

La parte PROCEDURE PARTICOLARI dell'"*Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell'infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 e 2013/2014*" viene modificata e sostituita integralmente (ad eccezione della disciplina inerente le riconferme dei contratti a termine a seguito di sospensione dell'attività didattica) dalla seguente:



La Federazione Provinciale Scuole Materne, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento, ha ormai consolidato il “Sistema di chiamata unica” per l’assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia di Trento.

Il “Sistema di chiamata unica” oltre a coinvolgere tutte le zone della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda e tutti i Circoli di coordinamento provinciali verrà utilizzato per l’assegnazione di tutte le tipologie contrattuali.

In particolare verranno attribuiti:

- i contratti a termine disponibili presso scuole dell’infanzia equiparate site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni ai richiedenti l’assunzione in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena come previsto dalle normative vigenti;
- i contratti come insegnante supplementare a tempo determinato, per i quali vi sia già l’autorizzazione all’assunzione da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, ai richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione, di cui alla normativa vigente, che attribuisce la precedenza per tali contratti ai sensi della L. P. n. 27/93;
- i contratti con continuità al personale insegnante supplementare nei casi previsti dal Par. XII dell’Accordo citato;
- i contratti al personale insegnante in possesso della competenza linguistica;
- i rimanenti contratti individuati a tempo determinato di qualsiasi durata che saranno offerti al richiedente in base alle scelte effettuate nella domanda di inserimento degli elenchi triennali e ad eventuali titoli specifici.

A partire dalla data di attivazione del sistema tutto il personale inserito negli elenchi delle scuole equiparate potrà accedere alla piattaforma presente sul sito web della Provincia Autonoma di Trento ([www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it)). Il sistema elencherà per ogni insegnante i contratti di lavoro disponibili per lo stesso; l’insegnante dovrà quindi graduarli in ordine di preferenza. L’insegnante non è obbligato a graduare tutti i contratti disponibili. Nel caso in cui l’insegnante non acceda al sistema o acceda e non scelga alcun contratto non subirà alcuna penalizzazione.


Nel caso in cui non venga attribuito nessun incarico l’insegnante verrà contattata a partire dal 29 agosto 2019, tramite il sistema ATF.

La rinuncia successiva all’incarico, assegnato tramite sistema, comporta la cancellazione dell’insegnante da tutti gli elenchi di chiamata per tutta la durata dell’anno scolastico.

Analogamente la mancata assunzione del servizio, senza gravi e comprovati motivi, debitamente documentati, comporta la cancellazione dell’insegnante da tutti gli elenchi di chiamata per tutta la durata dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda le Scuole a calendario particolare (che hanno un’apertura diversa dal 1° settembre) qualora ai richiedenti l’assunzione fosse attribuito un contratto in una di queste scuole, non potranno più essere contattati per altri contratti nel periodo compreso tra l’assegnazione e l’inizio effettivo dell’attività lavorativa, fatta salva la possibilità di essere contattati per contratti, dalle scuole dell’infanzia equiparate, la cui durata sia almeno di 5 mesi se vengono occupati con contratti di durata inferiore.

I posti attribuiti dal sistema informatizzato di chiamata unica sono da considerarsi come assegnazione definitiva di un contratto di lavoro.



A partire dal giorno 29 agosto 2019 il sistema ATF della Federazione contatterà il personale insegnante per coprire eventuali posti residui e/o resisi disponibili fino ad esaurimento degli elenchi, considerandola come un'unica chiamata, con fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

A partire dal giorno 29 agosto 2019 (pomeriggio) e comunque fino a copertura dei posti residui e/o resisi disponibili, altro Ente, Associazione o Azienda contatterà con il sistema ATF il personale insegnante fino ad esaurimento della graduatoria considerandola come un'unica chiamata;

Per i primi tre giorni lavorativi di settembre verrà rispettato il seguente orario di chiamata:

1^ fascia di chiamata: dalle ore 7.30 alle ore 10.30;

2^ fascia di chiamata: dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

La mancata accettazione o la rinuncia successiva, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione, per tutta la durata dell'anno scolastico, dell'insegnante dagli elenchi di chiamata delle scuole che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata.

A partire dal 29 agosto 2019 l'accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, offerto fino al termine dell'attività didattica comporterà per l'insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la "non richiamabilità" dell'insegnante medesimo per incarico diverso nel sistema delle scuole dell'infanzia della provincia di Trento. A questo fine, è considerato incarico offerto fino al termine dell'attività didattica anche l'incarico presso scuole a calendario speciale (turistico). Medesimi effetti di non richiamabilità relativi all'accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine dell'attività didattica si esplicano anche per incarichi accettati in corso d'anno scolastico.

Inoltre a partire dalla medesima data, di cui al paragrafo precedente, non verrà contattato:

- il personale insegnante al quale è stato assegnato tramite il sistema di chiamata unica un contratto di qualsiasi durata e consistenza oraria presso la PAT o altro Ente, Associazione o Azienda;
- il personale insegnante risultante "non richiamabile";
- il personale insegnante al quale è stato attribuito un contratto di assunzione presso la Federazione o altro Ente, Associazione o Azienda la cui durata sia almeno di 5 mesi (mentre coloro che hanno accettato un contratto di durata inferiore a 5 mesi verranno contattati solo per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi).

Gli esiti delle assegnazioni dei contratti a termine saranno pubblicati sui rispettivi siti web della Federazione Provinciale Scuole Materne e di altro Ente, Associazione o Azienda.

\*\*\*\*\*



**ACCORDO DI MODIFICA DEL PAR. IX “Procedura per le assunzioni a tempo determinato” dell’Accordo sui criteri di assunzione”**

Le parti concordano di modificare il *Par. IX “Procedura per le assunzioni a tempo determinato”* dell’*Accordo sui criteri di assunzione* sottoscritto in data 26 aprile 2010 e s.m.i, sostituendo integralmente il secondo capoverso con il seguente:

In corso d’anno le chiamate per tutti i tipi di contratto, per le scuole che utilizzano un sistema informatizzato gestito dalla Federazione, saranno effettuate nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le ore 9.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 18.00 alle ore 20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione (con esclusione dei giorni festivi).

Per le scuole equiparate che utilizzano un sistema informatizzato gestito da altro Ente, Associazione o Azienda le chiamate saranno effettuate nella fascia compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.30 alle ore 21.00 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione (con esclusione dei giorni festivi).



